



**COMUNE DI MASSA E COZZILE**  
(PROVINCIA DI PISTOIA)

**REGOLAMENTO PER LE CONCESSIONI CIMITERIALI**

**ART. 1 – Oggetto**

1. Il presente regolamento si applica ai Cimiteri Comunali comunque gestiti.

**ART. 2 - Sepulture - natura e concessione**

1. Sono soggette a concessione amministrativa (soggette al previo versamento del canone concessorio determinato dal Comune nei modi di legge):
  - a) la concessione d'uso temporaneo di loculi costruiti direttamente dal comune o recuperati a seguito di estumulazione, per periodo pari a 40 anni, rinnovabili per una sola volta per il periodo di anni 20 laddove sussista disponibilità;
  - b) la concessione d'uso temporaneo di celle ossario costruite direttamente dal Comune per la custodia delle ossa o delle ceneri provenienti dalle esumazioni od estumulazioni, per periodo pari a 20 anni nonché delle salme di fanciulli di età inferiore ai due anni, per periodo pari a 40 anni, in entrambi i casi è concessa la possibilità di rinnovo della concessione per un periodo i anni 20 laddove sussista la disponibilità;
  - c) La concessione d'uso temporaneo di celle ossario costruite direttamente dal Comune per la custodia delle urne cinerarie contenenti le ceneri di coloro che all'atto del decesso siano stati cremati, per un periodo di anni 25 con possibilità di rinnovo della concessione per un periodo di anni 25.
  - d) la concessione d'uso quarantennali accordabili a privati ed enti di aree per la costruzione di sepolture a sistema di tumulazione individuale, per famiglie e collettività (che, peraltro, potranno accordarsi, alla loro scadenza, solo se relative ad aree già oggi oggetto di concessione). La concessione di aree di cui al punto precedente potrà:
    - d.1) essere prorogata per un periodo di anni venti (20) per le salme individuate nel contratto originario;
    - d.2) essere rinnovata per un periodo di anni quaranta (40) nel caso di tumulazioni, richieste dagli aventi diritto della concessione originaria per salme che comunque abbiano i requisiti previsti dal presente regolamento.
2. Alle sepolture private di cui al presente articolo si applicano, a seconda che esse siano a sistema di tumulazione o a sistema di inumazione, le correlate disposizioni generali stabilite dal Regolamento di polizia mortuaria (e ciò anche per le estumulazioni ed esumazioni).
3. Le concessioni rilasciate prima dell'entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 21 ottobre 1975, n. 803 e s. m. ed integrazioni, e che abbiano durata comunque superiore a 99 anni potranno essere revocate laddove sussistano i requisiti di cui all'art. 92 comma 2 del D.P.R. 10.9.1990 n. 285. La verifica dei requisiti avrà luogo con riferimento a ciascuno dei Cimiteri comunali.
4. Tutte le concessioni decadono, e pertanto si estinguono automaticamente, a seguito della soppressione del cimitero, salvo quando disposto nell'art. 98 del predetto del D.P.R. 10.9.1990 n. 285.
5. Nell'atto di concessione il Comune potrà porre apporre particolari prescrizioni (caratteristiche e tempi di realizzazione della sepoltura ecc...) che dovranno essere rispettate a pena di decadenza.
6. Non può essere fatta concessione di aree per sepolture private a persone che mirino a farne oggetto di lucro e di speculazione, che ove accertato costituirà causa di decadenza.

**Art. 3 - Durata e decorrenza della concessione**

1. Tutte le concessioni amministrative, sono temporanee, con decorrenza dalla data del contratto ed a pagamento,



secondo la tariffa stabilita con apposito atto della Giunta.

2. Per le sepolture per cui non esiste contratto di concessione, quest'ultima decorre dalla data del pagamento, se esiste una ricevuta, o in caso contrario, dalla data di morte o di collocazione dei resti mortali.

### **Art. 4 - Modalità di richiesta concessioni d'uso**

1. Chiunque intenda ottenere in concessione loculi, tumuli o celle ossario, deve farne richiesta all'Ufficio Comunale competente e versare al Concessionario il prezzo dovuto per la concessione.

### **Art. 5 - Concessioni speciali gratuite**

1. Nessuna concessione d'uso può essere fatta a titolo gratuito, fuorché per accogliere la salma di persona per la quale, a causa di speciali benemerienze, tale onoranza sia deliberata dal Consiglio Comunale.

### **Art. 6 - Limitazione del diritto d'uso delle concessioni**

1. Il diritto d'uso delle sepolture è riservato all'accoglimento della salma o dei resti mortali indicati nell'atto di concessione.

### **Art. 7 - Divieto di cessione delle concessioni**

1. E' in ogni caso vietata, pena la decadenza della concessione, la cessione o trasmissione a terzi del diritto d'uso, sotto qualsiasi forma o titolo, sia precario che definitivo.

### **Art. 8 - Contratto di concessione**

1. Tutte le concessioni per sepolture private vengono rilasciate previa richiesta scritta dell'acquirente.
2. La concessione, limitatamente ai loculi, avviene esclusivamente a seguito di decesso, con unica eccezione per i cittadini residenti che abbiano superato il settantesimo anno di età, che possono ottenere la concessione di un loculo, dopo il decesso del coniuge, nello stesso cimitero a fini del futuro ricongiungimento al coniuge.
3. La concessione di nuovi loculi avverrà, a scelta del richiedente, secondo il criterio dell'assegnazione per file verticali, partendo dal lato stabilito. Sarà concesso, in senso orizzontale, il primo loculo disponibile purché adiacente a loculo già assegnato.
4. In deroga al precedente comma 3, sono riservati, nella prima fila, a defunti che abbiano un parente fino al secondo grado diversamente abile (non deambulante) riconosciuto e certificato dalla competente ASL, nr. 4 loculi Cimitero di Via degli Oleandri, nr. 1 loculo Cimitero di Massa, nr. 1 loculo Cimitero di Cozzile.)
5. Il diritto d'uso è concesso dal Concessionario mediante regolare contratto di concessione a spese del concessionario, previo pagamento del prezzo stabilito nella tariffa comunale.
6. Qualora il concessionario di un loculo o di una cella ossario intenda recedere dal contratto, deve presentare apposita istanza con la quale, precisandone i motivi, chieda di poter restituire anticipatamente il loculo o la cella ossario assegnati in uso e il rimborso parziale di quanto versato per l'acquisizione del diritto d'uso. Nel caso in cui il concessionario sia deceduto l'istanza dovrà essere presentata dagli eredi.
7. L'ufficio competente provvederà all'istruttoria della domanda e qualora non ostino particolari motivi disporrà la restituzione del canone a suo tempo versato per la concessione decurtato del costo per ogni anno o frazione di anno solare nel quale il loculo o la cella sono rimasti nella disponibilità del concessionario stesso.
8. La restituzione parziale del canone comporterà ipso jure la risoluzione del contratto di concessione del loculo o della cella ossario che rientrano nella disponibilità del Comune



### **Art. 9 - Requisiti per il rilascio di concessione dei loculi cimiteriali**

1. Hanno diritto alla assegnazione di loculi:
  - a) I cadaveri di persone morte nel territorio del Comune, qualunque fosse in vita la residenza o comunque, l'ultima residenza prima di quella in stato estero;
  - b) I cadaveri delle persone morte fuori del Comune, ma aventi in esso, in vita la residenza.
  - c) I cadaveri delle persone non residenti in vita nel Comune o morte fuori di esso, ma aventi il diritto al seppellimento esclusivamente in una sepoltura privata esistente nei cimiteri del Comune stesso.
  - d) I nati morti ed i prodotti al concepimento, di cui all'articolo 7 del D.P.R. 10.09.1990 n.285 e s.m. ("Regolamento di polizia mortuaria").
  - e) I cadaveri delle persone non residenti che all'atto del decesso, abbiano il coniuge e/o un figlio tumulato o inumato in un Cimitero Comunale (consentito solo per lo stesso cimitero dove è sepolto il coniuge o il figlio).
  - f) I cadaveri delle persone non residenti che abbiano vissuto complessivamente 20 anni nel Comune a prescindere dal luogo di nascita.
2. Il cittadino residente (in vita art. 8 comma 2) che abbia superato il settantesimo anno di età, dopo il decesso del coniuge, può ottenere la concessione di un loculo nello stesso cimitero ai fini del futuro ricongiungimento al coniuge deceduto.

### **Art. 10 - Requisiti per il rilascio di concessioni delle celle ossario.**

1. Le celle ossario sono concesse per raccogliere i resti mortali:
  - a) delle salme tumulate se riducibili o inumate da almeno dieci anni nei cimiteri comunali;
  - b) delle salme tumulate in cimiteri di altri comuni a condizione che:
    - b.1) appartengano a persone nate nel territorio comunale;
    - b.2) appartengano a persone decedute nel territorio comunale;
    - b.3) appartengano a persone residenti in vita, per almeno 20 anni, nel territorio comunale;
    - b.4) appartengano a persone che siano parenti di primo grado in linea retta oppure di secondo grado in linea collaterale oppure in rapporto di coniugio con persone le cui salme sono tumulate nei cimiteri comunali;
  - c) delle salme o ceneri provenienti da stato estero qualora appartengano a persone che nel Comune mantennero l'ultima residenza;
  - d) delle ceneri di coloro che abbiano i requisiti richiesti per la concessione di un loculo a norma dell'art. 9 comma 1 del presente regolamento;
2. Le celle ossario sono altresì concesse a persone residenti che abbiano superato il cinquantesimo anno di età e che esprimano la volontà di essere cremati rilasciando apposita dichiarazione sostitutiva di atto notorio.

### **Art. 11- Decadenza della concessione**

1. La concessione del diritto d'uso decadrà alla sua naturale scadenza, escluso il caso in cui, per volontà dei parenti la salma sia da trasferire ad altra destinazione prima della naturale scadenza della concessione medesima.
2. In ogni caso di decadenza o alla scadenza della concessione, il loculo o tumulo o la cella ossario concessi in uso torneranno di piena ed esclusiva disponibilità del Concessionario, senza che il titolare della concessione possa vantare pretese per rimborsi, diritti, indennizzi, ecc., anche per le opere eventualmente compiute, per le quali vige il principio dell'accessione previsto dall'art. 94 del vigente codice civile.

### **Art 12- Revoca delle concessioni**

1. Le concessioni sono soggette a revoca per completo abbandono dipendente da incuria o da morte degli aventi diritto, quando sia risultata infruttuosa la diffida di cui all'articolo 95 del regolamento di polizia mortuaria.
2. La revoca è disposta con provvedimento motivato notificato agli interessati con le forme del codice di procedura civile. Del provvedimento è dato avviso al pubblico mediante affissione all'ingresso del cimitero per la durata di mesi due.
3. Gli interessati hanno trenta giorni di tempo dalla notifica o dall'ultimo giorno di pubblicazione dell'avviso, per presentare le proprie osservazioni.
4. E' data altresì facoltà di procedere alla revoca della concessione ove preminenti ragioni di interesse pubblico, quali l'esecuzione di lavori di ampliamento o di sistemazione rendano necessario tale provvedimento. In tal



caso l'Amministrazione Comunale curerà l'assegnazione della salma in altra sepoltura a propria cura e spese, previo preavviso da notificarsi agli interessati, nelle forme del Codice di Procedura Civile, di almeno trenta giorni.

5. Trascorsi i termini di cui ai commi precedenti, senza che siano state presentate opposizioni il Sindaco adotterà tutti i provvedimenti necessari per l'esumazione o l'estumulazione dei feretri ed alla collocazione dei relativi resti mortali, secondo le norme previste dal presente regolamento.
6. Tutti i materiali e le opere e quant'altro di ornamento e attrezzatura funebre passa in proprietà del Comune e nella disponibilità del Concessionario.

### **Art. 13 - Diritto di uso.**

1. Il diritto di uso delle sepolture private concesse a persone fisiche è riservato alle persone dei concessionari e dei loro familiari, tale diritto si esercita fino al completamento della capienza del sepolcro.
2. Può altresì essere consentita, su richiesta di concessionari, la tumulazione di salme di persone che risultino essere state con loro conviventi.

### **Art. 14 - Abrogazione di norme ed entrata in vigore**

1. E' abrogata qualunque disposizione contraria al presente regolamento, il quale entrerà in vigore non appena divenuta esecutiva la relativa deliberazione di approvazione.